



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 42

SEDUTA DEL 13/12/2023 ORE 19:30

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

ADUNANZA DI Prima SEDUTA pubblica ordinaria

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass	Consigliere	Pres	Ass
BRICOLI GIORDANO	X		VERDURI MARTINA	X	
MONICA ANTHONY	X		BRINDANI ALESSANDRA	X	
DI MARTINO FEDERICA	X		SICURI ENRICO		X
GRECI DANIELE	X		FURLOTTI LUCA		X
CONTI DANIELA		X	PIOVANI PAOLO	X	
GARDONI GIORGIA	X		BONATI DANIELE	X	
CANETTI LUCA	X				

Partecipa il Vice Segretario Salvatore Raciti che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: /



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi si rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page / Sezione "Registrazioni Sedute Consiglio comunale", del sito istituzionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2022 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1 per mille
Terreni agricoli: il Comune è parzialmente montano pertanto restano soggetti al pagamento Imu i terreni agricoli censiti al Catasto Terreni fogli 1-3-6-7-8-12 e parte del foglio 2 (terreni ubicati a NORD della strada Pedemontana) se non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP	7,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune,



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

- con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756e757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno d'imposta 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dall'anno di imposta 2025;

RILEVATO pertanto che per l'anno d'imposta 2024 è possibile approvare le aliquote secondo le procedure fino ad oggi adottate;

VISTO che per mantenere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di mantenere le aliquote IMU vigenti nel 2023, anche per il 2024 stimando un gettito presunto di euro 4.100.000,00 al netto dell'alimentazione dell'FSC;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 01.07.2020;



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

A VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Di Martino, Piovani);

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni in premessa citate, per l'anno di imposta 2024 le aliquote I.M.U. già approvate per il 2023 che si riportano di seguito:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale:	1 per mille
Terreni agricoli: il Comune è parzialmente montano pertanto restano soggetti al pagamento Imu i terreni agricoli censiti al Catasto Terreni fogli 1-3-6-7-8-12 e parte del foglio 2 (terreni ubicati a NORD della strada Pedemontana) se non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP	7,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- 3) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento delle stesse sul "Portale del federalismo Fiscale" per la successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento del Ministero dell'Economia come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019;
- 4) di dare seguito agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Inoltre, a voti favorevoli unanimi, espressi da n.10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, al fine di poter procedere all'applicazione delle aliquote IMU per l'esercizio 2024 ed alla loro applicazione al Bilancio di previsione 2024-2026.

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco
Bricoli Giordano

il Vice Segretario
Salvatore Raciti